



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Programma Formazione Associazioni dei Consumatori

2° Giornata:

**Sinistri fantasma e
attribuzione del malus**

IVASS – 10 ottobre 2019

Sinistri r.c.auto, con soli danni alle cose e rientranti nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, che non sono mai accaduti e che determinano attribuzione di responsabilità e conseguente penalizzazione contrattuale (malus)

Sono distinti dai sinistri in cui un evento dannoso si è verificato ma uno dei coinvolti nel sinistro ne disconosce l'attribuzione di responsabilità

L'impresa "Gestionaria", che ha ricevuto la richiesta di Risarcimento dal presunto danneggiato, gestisce e liquida il sinistro, recuperando il forfait in Stanza di compensazione

l'impresa "Debitrice" addebita il sinistro "fantasma" e il relativo malus al proprio assicurato, nonostante il disconoscimento del sinistro da parte di quest'ultimo

La Compagnia Gestionaria che riceve una richiesta di risarcimento danni per la quale non vi si denuncia del proprio assicurato comunica il sinistro alla Debitrice

La Debitrice deve contattare il proprio assicurato al fine di ottenere la denuncia o, in alternativa, una dichiarazione di disconoscimento del sinistro.

Le criticità possono nascere da una inesatta comunicazione del sinistro o in quanto la Debitrice, non ricevendo dall'assicurato la tempestiva notizia di disconoscimento del sinistro (la Convenzione CARD prevede 30 giorni di tempo per l'assicurato), procede, sulla base del meccanismo di silenzio/assenso previsto per tali ipotesi dalla Convenzione CARD, a comunicare alla Gestionaria il via libera alla liquidazione del sinistro.

L'IVASS con Lettera al mercato del 4 luglio 2012 è intervenuta richiamando le imprese a:

- ❖ adottare procedure di comunicazione agli assicurati dell'informativa sulla apertura di sinistri a proprio carico, mediante sistemi di spedizione che diano certezza della ricezione della informativa;
- ❖ in presenza di disconoscimento del sinistro da parte dell'assicurato, attivarsi tempestivamente nei confronti della Gestionaria per sospendere la gestione del sinistro, avviare immediati controlli antifrode e procedere alle segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie;
- ❖ procedere al rimborso della maggiorazione di premio conseguente al malus applicato e alla riclassificazione corretta del contratto nella giusta classe di merito.